


Kurt Stampfli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO DELLA FONDAZIONE AGNESE E AGOSTINO MALETTI, MENDRISIO

1. Scopo della Fondazione

- 1.1** La Fondazione Agnese e Agostino Maletti persegue lo scopo di incrementare i buoni rapporti tra il popolo svizzero ed italiano destinando l'utile netto del suo patrimonio a coloro che sono in grado di contribuire con opere o con scritti d'avvicinamento culturale dei 2 popoli.
L'art. 14 degli statuti prevede che la Fondazione promuova ricerche, attività ed incontri culturali, soggiorni di studio o di lavoro di giovani studenti svizzeri ed italiani e di pubblicazioni, che rientrino nello scopo sociale.
- 1.2** Il Consiglio di Fondazione in occasione dell'istituzione dell'Accademia Ticino Architettura a Mendrisio, sede della Fondazione, ha deciso di istituire delle borse di studio destinate a studenti italiani che si iscrivono alla neocostituita Università. La volontà del Consiglio è quella di concedere un sostegno agli studenti meritevoli e bisognosi e poi di seguirli nel proseguio dello studio.
- 1.3** Dall'anno accademico 2001/2002 le borse di studio sono concesse anche sottoforma di prestiti da rimborsare.
- 1.4** Il presente regolamento viene emanato dal Consiglio di Fondazione e potrà essere modificato dallo stesso per iniziativa propria o su istanza del Comitato borse di studio.

2. Mezzi disponibili

- 2.1** La Fondazione Agnese e Agostino Maletti destina una somma che verrà definita annualmente per la concessione di borse di studio nella forma di borse a fondo perso e prestiti di studio. L'importo massimo concesso annualmente ad un singolo studente è di CHF 15'000.--.
- 2.2** Le attribuzioni avvengono di regola nella forma mista di una concessione a fondo perso abbinata ad un prestito di studio, subordinata all'impegno alla restituzione da parte del beneficiario, controfirmato dai genitori se lo studente è minorenni.
- 2.3** La borsa a fondo perso non deve essere restituita.
- 2.4** Il prestito viene concesso senza interessi per l'intera durata del ciclo di studio.
- 2.5** A contare dalla fine o dalla interruzione degli studi lo studente si impegnerà:

- a. di regola entro 1 anno, sentito il beneficiario, a definire con il Consiglio di Fondazione l'importo da restituire ed i termini di restituzione, di regola a rate.
- b. entro 4 anni prorogabili fino a 7 per motivi giustificati a procedere alla restituzione.
- c. dal terzo anno verrà conteggiato un interesse sullo scoperto corrispondente al tasso ipotecario di I° rango della Banca dello Stato.

2.6 Lo studente beneficiario della borsa di studio si impegna a sottoscrivere, nel caso di concessione, un contratto per il prestito allo studio.

3. Concessione delle borse di studio

3.1 **Beneficiari**

Possono beneficiare della borsa di studio gli studenti italiani che si iscrivono all'Accademia di Architettura presso l'Università della Svizzera Italiana.

3.2 **Condizioni**

La concessione della borsa di studio è riservata a studenti incensurati che si distinguono per i risultati ottenuti nello studio. La borsa di studio deve servire a completare o a sostituire contributi provenienti da altri enti pubblici o privati: pertanto il contributo riconosciuto sarà stabilito tenendo conto della globalità degli aiuti ricevuti.

L'importo annuale massimo riconosciuto dalla Fondazione non potrà superare i CHF 15'000.--.

3.3 **Bando di concorso**

La Fondazione Agnese e Agostino Maletti pubblica ogni anno un bando di concorso per la richiesta di borse di studio dandone comunicazione al segretariato dell'Accademia di Architettura di Mendrisio.

3.4 **Domande**

Le domande, corredate dalla necessaria documentazione che attesti i risultati scolastici e la situazione economica familiare devono essere presentate alla Fondazione Agnese e Agostino Maletti, c/o Avv. Alessandro Guglielmetti, Mendrisio, entro la data di scadenza fissata dal bando di concorso.

3.5 **Esame e decisione**

Un esame preliminare delle domande sarà effettuato d'intesa con i competenti organi del segretariato dell'Accademia o dell'Università della Svizzera Italiana che deciderà in modo definitivo sull'ammissione alla scuola universitaria.

In seguito le domande saranno esaminate da un comitato ad hoc costituito anno per anno dal Consiglio di Fondazione Maletti che deciderà inappellabilmente sulla concessione della borsa di studio.


3.6 Pagamento

L'ammontare della borsa di studio verrà messo a disposizione del beneficiario con due pagamenti da effettuarsi nel mese di ottobre e nel mese di marzo di ogni anno accademico. La concessione è condizionata alla frequentazione dei corsi accademici.

4. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio della Fondazione Agnese e Agostino Maletti nella sua seduta dell'11 giugno 1996 e modificato il 14 giugno 2001 e 31 marzo 2009.

Per il Consiglio di Fondazione

Il Presidente
Avv. Ferruccio Zuccaro



Il Vice-Presidente
Prof. Bixio Candolfi



Il segretario
Avv. Alessandro Guglielmetti



Mendrisio, 31 marzo 2009